



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL'ART. 43 DEL D.LGS. 165/2001


VERBALE

In data 14 febbraio 2012 alle ore 11.00 le parti sottoindicate si sono riunite presso l'Aran in Via del Corso 476 - Roma, per dare attuazione all'art. 43, comma 8, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, relativo alla istituzione del Comitato paritetico per la certificazione dei dati elettorali ed associativi delle organizzazioni sindacali ai fini dell'accertamento della rappresentatività.

Al termine della riunione viene siglato l'allegato protocollo di intesa che fa parte integrante del presente verbale.


Per l'ARAN:

nella persona del Presidente
Dott. Sergio Gasparrini




Per le Confederazioni Sindacali:

CGIL



CISL




UIL




CIDA



CISAL




CONFEDIR




CONFSAL



COSMED



CGU



CSE



RDB/CUB

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
PARITETICO DI CUI ALL'ART. 43 DEL DLGS. 165/2001**

**ART. 1
(Natura e composizione)**

1. Il Comitato paritetico è un organismo bilaterale Aran-Sindacati, composto da rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
2. I componenti del Comitato sono designati per la parte pubblica dal legale rappresentante dell'Aran e per la parte sindacale dalle organizzazioni di cui al comma 1 per il tramite delle Confederazioni cui aderiscono.
3. Ferma restando l'unicità del Comitato paritetico, esso è articolato per comparti o aree con le modalità indicate nell'art. 3.

**ART. 2
(Compiti del Comitato paritetico)**

1. Il Comitato paritetico esercita i seguenti compiti:
 - a) procede alla certificazione dei dati relativi ai voti e alle deleghe, sulla base degli atti forniti dall'Aran;
 - b) può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o area ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.Lgs. 165/2001;
 - c) delibera sulle controversie relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe effettuate dalle proprie articolazioni di comparto;
 - d) delibera in ordine alla risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni registratisi in sede di rilevazione dei dati oggetto dell'attività del Comitato (art. 6, comma 9, del CCNQ 24 settembre 2007).


**ART. 3
(Composizione e compiti del Comitato nelle articolazioni di comparto o area)**

1. Il Comitato paritetico nelle articolazioni di comparto o area è composto dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, integrate da osservatori designati dalle sigle sindacali presenti nel Comitato ma non nel comparto o area.
2. Le articolazioni del comma 1 del Comitato verificano per i comparti la esattezza delle rilevazioni dei dati sui voti e sulle deleghe e per le aree la esattezza delle rilevazioni dei dati sulle deleghe, effettuate in entrambi i casi dall'Aran, trasmettendo le eventuali contestazioni al Comitato, ai sensi dell'art. 2.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.]

ART. 4
(Funzionamento del Comitato paritetico)

1. Le decisioni sui principi generali ai quali deve essere ispirata la rilevazione e le determinazioni sulle controversie vengono assunte dal Comitato paritetico con il meccanismo di cui ai commi successivi.
2. L'Aran ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali votano separatamente. Il voto dell'Aran è espresso dal rappresentante designato dall'Agenzia medesima.
3. La decisione all'interno della componente sindacale si considera validamente assunta quando sia espressione della maggioranza della componente stessa con le seguenti modalità:
 - a) a ciascuna Confederazione viene convenzionalmente attribuito il numero di voti risultante dagli allegati A e B;
 - b) nel caso in cui la decisione verta sull'attribuzione dei voti riportati dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle RSU, alla stessa partecipano le organizzazioni di cui al prospetto A - considerate nel loro complesso - e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 16;
 - c) nel caso in cui la decisione verta sulle deleghe e sul contributo economico richiesto di cui all'art. 2, lett. b), alla stessa partecipano le organizzazioni sindacali di cui al prospetto B - considerate nel loro complesso - e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 19.
4. Il mancato raggiungimento all'interno della componente sindacale della maggioranza richiesta per l'assunzione della propria decisione produce gli effetti di cui al comma 6. Qualora il raggiungimento della decisione sia impedito dall'assenza alla riunione di alcune sigle sindacali, la decisione sui punti rimasti in sospeso viene rinviata alla successiva seduta da convocarsi entro i sette giorni immediatamente successivi. Nel caso in cui anche in tale riunione l'assenza delle sigle sindacali impedisca il raggiungimento della decisione, questa si considera non assunta e si producono gli effetti di cui al comma 6.
5. La questione esaminata dal Comitato paritetico si intende risolta quando entrambe le componenti abbiano espresso voto favorevole.
6. Qualora le due componenti esprimano voti discordanti, ovvero nei casi di mancata espressione del voto da parte di una di esse, si realizza il caso di dissenso per il quale è richiesto il parere del CNEL.
7. La successiva decisione del Comitato è adottata su conforme parere del CNEL.
8. Le organizzazioni sindacali non rappresentate nel Comitato paritetico possono comunque rivolgere le loro eventuali contestazioni sulle rilevazioni di pertinenza del Comitato paritetico direttamente al CNEL. Le stesse possono, a richiesta, essere sentite prima dal Comitato paritetico.
9. Le procedure per la richiesta del parere al CNEL sono quelle indicate dall'art. 43, comma 10, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.












ART. 5
(Durata in carica del Comitato paritetico)

1. Il Comitato paritetico istituito con il presente protocollo è formato - ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale per il periodo contrattuale immediatamente precedente a quello oggetto dell'accertamento. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 20 bis del D.L. n. 194 del 2009, convertito con la legge n. 25 del 2010, occorre far riferimento alle sigle rappresentative nel biennio economico 2008-2009. Il Comitato dura in carica sino al completo esaurimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 4, comma 6, relativamente alla rilevazione dei dati necessari all'accertamento della rappresentatività sindacale da parte dell'Aran per il triennio 2013-2015

PROSPETTO A - RSU

<u>Organizzazioni sindacali</u>	<u>Voti</u>
CGIL	5
CISL	5
UIL	4
CONFSAL	2
CISAL	1
CGU	1
CSE	1
RDB/CUB	1
USAE	1

La maggioranza è raggiunta con 16 voti su 21

PROSPETTO B - DELEGHE

<u>Organizzazioni sindacali</u>	<u>Voti</u>
CGIL	5
CISL	5
UIL	4
CONFSAL	2
CIDA	1
CISAL	1
CONFEDIR	1
COSMED	1
CGU	1
CSE	1
RDB/CUB	1
USAE	1

La maggioranza è raggiunta con 19 voti su 24

La graduazione dei voti assegnati alle organizzazioni sindacali che compongono il Comitato paritetico - considerate nel loro complesso - ha natura meramente convenzionale.

